



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'esito della trattazione scritta del 17.6.2022 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.r.g. 1061/2021

TRA

NEGRU LAURA VASILICA nata in Romania il 21.12.1978, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmen Gerarda Vetrone ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Raffaele Calabria n.22 giusta procura in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede Inps in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Patrizia Regaldo giusta procura generale alle liti

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

OGGETTO: reddito di cittadinanza

La ricorrente identificata in epigrafe premesso che l'Inps ha notificato un provvedimento con il quale ha richiesto la restituzione del reddito di cittadinanza; che il provvedimento è nullo in quanto non si comprende la motivazione; di essere indagata in un procedimento penale e che l'Inps non può richiedere la restituzione sino all'esito del giudizio penale; ha chiesto di revocare la richiesta di restituzione .

L'Inps costituitosi con memoria depositata il 7.6.2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

*

Con provvedimento del 16.2.2022 l'Inps chiedeva la restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente per il periodo aprile 2019-settembre 2020 con la seguente motivazione "accertamento false dichiarazioni rese nella istanza RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo".

Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione

D'altronde i fatti e le circostanze che hanno condotto l'Inps alla richiesta di restituzione sono ben noti alla ricorrente risultando indagata in un procedimento penale per violazione dell'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019 (indebita percezione reddito di cittadinanza).



Nel provvedimento, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, è stato indicato l'importo del reddito da restituire pari ad € 19.853,18 nonché l'autorità cui ricorrere .

*

Nel merito ritiene il Tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).

*

Nel merito, il procedimento ha origine da indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria sulle erogazioni del reddito di cittadinanza nei confronti di NEGRU LAURA VASILICA in seguito alle quali veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019.

L'art. 7, 1° comma del d.l. 4/2019 dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con *la reclusione da due a sei anni*. [...] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di *quanto indebitamente percepito*. [...] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma



1. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.

Ebbene, la nota del 16.2.2022 appare essere una mera comunicazione della revoca disposta dal 30.03.2021, a seguito della comunicazione dei Carabinieri, secondo quanto prevede il 4° comma dell'art. 7 cit. (per cui l'amministrazione erogante “dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva).

Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS (art. 5, comma 1).

Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto né provato in ordine ai requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.

Come già precisato la revoca è avvenuto in seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

Né sussiste la causa di sospensione invocata da parte ricorrente stante il generale principio di autonomia tra il giudizio penale e quello civile.

Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.

*

Parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;

Benevento, 17.6.2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari

